



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) – ANNUALITÀ 2022 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di marzo

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Di Guardo Grazia Rita	P	-	Panu Antonio	P	-
Andria Mariolino	P	-	Fundoni Carla	P	-	Pinna Fabio	P	-
Bisail Marco	P	-	Gavini Giambattista	P	-	Posadinu Teresa G.	P	-
Brianda Mariano G. A.	P	-	Ginesu Francesco	P	-	Profili Gian Carlo	P	-
Campus Gian Vittorio (Sindaco)	P	-	Luisi Christian	P	-	Rizzu Massimo	P	-
Carta Pasquale Antonio	P	-	Manca Marco	-	A	Serra Gian Carlo	P	-
Deiana Daniele	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Sias Federico	P	-
Deiana Giuseppe	P	-	Mascia Giuseppe	-	A	Sini Enrico	P	-
De Martis Sofia	P	-	Masia Giovanni A. A.	P	-	Toschi Pilo Sebastiano	P	-
Demurtas Pietro	P	-	Murru Maurilio	P	-	Ventura Giommaria	P	-
Desole Andrea	P	-	Orunesu Virginia Lucia	P	-	Zallu Patrizia	P	-
Dettori Marco	P	-	Palopoli Giuseppe	P	-			

Sono presenti le Assessori: Arru, Corda, Masala e Useri e gli Assessori: Lucchi, Mulas, Sardara e Sassu.
È assente l'Assessore Meazza.

PRESIDENTE Dott. Maurilio Murru

con la partecipazione del
SEGRETARIO GENERALE Dott. Antonino Puledda

In continuazione di seduta, il Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola all'assessore al bilancio e tributi Sardara per l'illustrazione.

L'Assessore al bilancio e tributi Sardara illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

Per il contenuto dell'illustrazione, si rinvia alla registrazione su supporto informatico, che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente apre la fase del dibattito.

Il Consigliere Pinna chiede una breve sospensione della seduta.

Il Presidente, accedendo alla richiesta del consigliere Pinna, alle ore 16,35 sospende la seduta.

Alle ore 16,48, il Presidente, ripresi i lavori, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Andria annuncia il voto contrario, perché "sarebbe stato opportuno non aumentare questa tariffa nei confronti dei cittadini sassaresi", ma piuttosto "incrementare la lotta all'evasione".

Il Consigliere Panu, pur considerato apprezzabile l'impegno profuso dall'amministrazione, rileva che "di fatto vi è un aumento delle tariffe" e pertanto annuncia il voto contrario.

Il Consigliere Pinna, dichiara il voto contrario, sottolineando come l'aumento della tariffa si aggiunge a quello di "altri balzelli" già introdotti, come quello sui dehors, "in un contesto nel quale i cittadini e le attività economiche soffrono e chiudono per gli effetti della crisi economica", pertanto "di fatto non apprezziamo uno sforzo amministrativo sufficiente per mitigare l'aumento di questa tariffa".

Il Sindaco annuncia il voto favorevole sulla pratica e precisa che il miglioramento dei servizi impone sempre un aumento dei costi, che si traduce in un aumento delle tasse e "in particolare, quando parliamo di questo servizio, è la legge stessa che impone che i costi debbano essere coperti dalla TARI, che è una tassa".

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di deliberazione e sulla esecutività immediata della stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 1724 in data 23 febbraio 2022 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 160 del 30 dicembre 2019, e ss.mm.ii. articolo 1, comma 738, ove è così stabilito: "a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., in base al quale "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti”;

- l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il comma 16 dell'articolo 53 della legge 2 dicembre 2000 n. 388 come a seguire: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 recante il disposto: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii., in relazione alla "tassa rifiuti", alla tipologia degli stessi rifiuti e ai distinti coefficienti di rispettiva produttività, fissati entro valori minimi e massimi;

CONSIDERATI inoltre, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013, i criteri per la commisurazione della tariffa, contenuti nel prefato D.P.R. 158/1999, ove è statuito che l'Ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

TENUTO CONTO delle seguenti deliberazioni e determinazioni ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente):

- n. 443 del 31.10.2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021), che per il MTR (Metodo tariffario) per il primo periodo regolatorio conferma l'applicazione della TARI in coerenza con le linee generali definite nel ripetuto D.P.R. 158/1999;
- n. 444 del 31.10.2019 (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati);
- n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 di approvazione del MTR-2, mediante rinnovati criteri sia per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo periodo regolatorio 2022 – 2025, sia per trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- determinazione n. 2 del 4 novembre 2021 inerente l'applicazione del prefato nuovo metodo tariffario (Mtr-2) riferito al periodo 2022 – 2025 e la conferma delle regole già vigenti con riferimento alle entrate diverse dalla Tari, quali il contributo per le scuole statali erogato dal MIUR (Ministero istruzione università ricerca), i proventi dal recupero dell'evasione Tari, etc.;

AVUTO riguardo:

- al D. Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii., il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; ciò con particolare riferimento all'abrogazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e con la previsione inoltre che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto responsabile della attività di recupero dei rifiuti stessi;

- all'articolo 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 157/2019, il quale – in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato – prevede l'introduzione di condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, demandando all'ARERA l'adozione di propri provvedimenti per definire le modalità attuative di tali misure agevolative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, e sulla base dei principi e dei criteri individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

SIGNIFICATO che, non essendo ad oggi ancora emanati né il prefato DPCM, né i conseguenti provvedimenti attuativi di ARERA, previsti dal citato articolo 57-bis, in considerazione delle gravi difficoltà di numerose famiglie, indotte soprattutto dall'emergenza COVID, è apparso necessario nell'ambito della conferente regolamentazione comunale e nelle more delle future decisioni a cura di ARERA, una previsione di riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche con comprovato disagio socio-economico;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale del Settore ambiente e verde pubblico n. 3222/2021 del 19.10.2021, avente per oggetto "Servizio sviluppo Pef 2022 secondo i criteri definiti dall'autorità sui rifiuti (ARERA)", è stato affidato alla Ditta GFAmbiente l'incarico per la stesura del PEF (Piano economico finanziario) e delle tariffe TARI 2022;
- con propria deliberazione n. 13 del 17 marzo 2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del Servizio di igiene urbana per l'anno 2022, e suoi allegati, dove vengono indicati i coefficienti applicati per la determinazione delle tariffe TARI;

OSSERVATO quanto segue:

- in sede di conversione in legge del D.L. n. 41/2021 (cd. sostegni) è stata posticipata al primo gennaio 2022 l'efficacia della comunicazione della fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta di cui all'articolo 3, comma 12, del D. Lgs. 116/2020, fissando altresì al 30 giugno di ciascun anno, ad eccezione dell'anno 2021 per il quale è rimasta ferma la scadenza del 31 maggio, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà come stabilito dall'articolo 30, comma 5, del citato decreto legge;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – TARI (tassa rifiuti) così prevede, all'articolo 11 – Riduzioni lettera f): "riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti urbani di cui al D.L. 116/2020 e ss.mm.ii.. L'utente produttore intestatario di utenza TARI è tenuto a comunicare al Comune, Settore ambiente e settore bilancio e tributi, la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 31 maggio dell'anno di riferimento ovvero entro il diverso termine fissato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. I criteri sono definiti dal Settore ambiente, come da Regolamento di gestione dei rifiuti urbani";
- in applicazione di detta norma regolamentare risultano pervenute comunicazioni, depositate agli atti dei Settori, da parte di varie aziende operanti nel territorio comunale tese a rappresentare di voler provvedere autonomamente al recupero dei rifiuti;

VERIFICATE, dal Settore ambiente e dal Settore bilancio e tributi, le richieste in parola ai fini di una corretta eliminazione dalla banca dati TARI delle utenze non domestiche interessate;

SPECIFICATO che all'elaborazione delle tariffe TARI si è proceduto, conformemente ai criteri ARERA, applicando i coefficienti tariffari attraverso un'analisi statistica sulla produzione dei rifiuti, con una ripartizione dei costi tale da mantenere un omogeneo equilibrio delle tariffe tra utenze domestiche e non domestiche, rapportato alla quantità di rifiuti prodotta, al numero delle utenze domestiche/non domestiche e alle superfici presenti in banca dati tributaria, mantenendosi nei limiti dei range fissati dalle allegate tabelle del ricordato D.P.R. 158/1999;

RICHIAMATI:

- il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30 aprile 2019 e ss.mm.ii, come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 15 del 31 marzo 2021;
- il citato D. Lgs. 116/2020, in virtù del quale sono escluse dal Piano tariffario comunale alcune categorie di utenze non domestiche, che provvederanno autonomamente al recupero dei rifiuti;

SOTTOLINEATO che si è contenuto comunque al minimo l'incremento tariffario dovuto alla conseguente diminuzione della base imponibile per i motivi precedentemente esposti, tenendo conto del proseguimento del progetto di lotta all'evasione e alla elusione tributaria, dal quale in particolare nel corso del 2021 è derivato un incremento in banca dati delle utenze domestiche e della relativa base imponibile;

ATTESTATO che la ripartizione dei costi generali del servizio in argomento, tra utenze domestiche e non domestiche, alla luce di quanto risulta nella documentazione sopra indicata, risulta essere la seguente:

- utenze domestiche 51,83;
- utenze non domestiche 48,17;

RAMMENTATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – TARI (Tassa rifiuti), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31.3.2021;

ACCERTATO che la copertura delle voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, come indicato nel suddetto Piano finanziario (PEF) del Servizio di gestione dei rifiuti, pari ad euro 28.958.925,07 (comprensivi di euro 23.485,00 attività esterne ciclo integrato RU) è garantita come in appresso:

Proventi dalla Tassa sui rifiuti	€ 27.818.669,49
Entrate MIUR (Ministero istruzione università ricerca)	€ 102.872,28
Saldo gestione	€ 853.971,31
Canone Comune PEF Scala Erre	€ 183.411,99
TOTALE	€ 28.958.925,07

RAVVISATA pertanto la necessità di determinare le tariffe per il Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2022, nella misura prevista nell'allegato prospetto;

ACCLARATO che, con l'applicazione delle tariffe qui programmate, è assicurata copertura a quanto indicato nel ripetuto PEF come "Proventi dalla tassa sui rifiuti";

EVIDENZIATO che il citato Regolamento comunale per l'applicazione della IUC stabilisce, all'articolo 3, quanto segue:

- la tassa rifiuti (TARI) è determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati;
- il versamento della TARI e il numero delle rate sono determinati annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

PRESO ATTO che l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, inserito dall'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019, così prevede:

- a decorrere dal 2020 i versamenti dei tributi la cui scadenza sia fissata dal Comune prima del 1 dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre debbano essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già versato;

STABILITO che le scadenze TARI per l'annualità 2022 siano fissate come in appresso:

30.6.2022 > prima rata;

31.8.2022 > seconda rata;

31.10.2022 > terza rata;

31.12.2022 > quarta rata;

ATTESO inoltre che rimane inalterata per i contribuenti, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, la possibilità del versamento della TARI in unica soluzione, con scadenza fissata al **30.6.2022**;

RITENUTO altresì di determinare le ulteriori scadenze, riferite alle iscrizioni e variazioni le cui dichiarazioni siano rese dai contribuenti in corso d'anno, rimanendo pertanto escluse dall'elaborazione della Lista di carico principale, fissando le relative date così come a seguire:

- **28.2.2023** > versamento unica soluzione;
- **28.2.2023 – 31.3.2023** > versamenti rateali;

VALUTATA l'opportunità di prevedere, a norma del ripetuto Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – TARI, le seguenti riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e ripartito, ai fini della determinazione delle tariffe, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche:

- articolo 11, comma 1, lettera **a)** > **riduzione del 30%** per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- articolo 11, comma 1, lettera **b)** > **riduzione del 30%** per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e **riduzione del 50%** per i medesimi locali qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- articolo 11, comma 1, lettera **c)** > **riduzione del 30%** per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;

- articolo 11, comma 1, lettera **d)** > **riduzione del 30%** per fabbricati rurali ad uso abitativo;
- articolo 11, comma 1, lettera **e)** > **riduzione del 60%** nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
- articolo 11, comma 1, lettera **f)** > **riduzione del 100%** della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 116/2020, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- articolo 11, comma 1, lettera **g)** > **riduzione del 30%** sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche le quali abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- articolo 11, comma 1, lettera **h)** > **riduzione del 30%** sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche, che pratichino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;

RIMARCATO che l'importo delle citate riduzioni, coperto all'interno del Piano tariffario 2022, è stato fissato, in base alle elaborazioni attuali, in euro 754.563,45, ripartiti fra le utenze previste dal Regolamento comunale all'articolo 11, rapportate per incidenza percentuale e tipologia (riduzioni domestiche distribuite sulle utenze domestiche, riduzioni attività distribuite sulle utenze non domestiche);

RILEVATA la ragionevolezza di approvare le seguenti ulteriori riduzioni, previste dagli articoli 11 e 12 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – TARI, finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio:

- utenze domestiche costituite da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate, di cui all'**articolo 11, comma 3, lettera a)**, secondo le modalità indicate all'**articolo 12** del citato Regolamento > **riduzione del 100% della parte variabile** della tariffa;
- utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto disposto all'**articolo 11, comma 3, lettera b)** del citato Regolamento > **riduzione del 100%**;
- utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'**articolo 11, comma 3, lettera c)** del citato Regolamento > **riduzione del 100%**;
- utenze non domestiche per locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi da parte di associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'**articolo 11, comma 3, lettera d)** del citato Regolamento > **riduzione del 50%**;

CONFERMATO che:

- le riduzioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) c) d), del Regolamento IUC - TARI sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alla lettera b),

c) e infine di cui alla lettera d); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile;

- la riduzione di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a), e 12 dello stesso Regolamento è finanziata dalla fiscalità generale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio: qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà dando priorità ai nuclei con certificazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; in caso di *ex aequo* nell'ultima posizione finanziabile, le risorse residue sono ripartite per un uguale importo a tutti i nuclei collocatisi *ex aequo*;

RAMMEMORATO il contenuto delle seguenti disposizioni:

- articolo 1, commi 662, 663 e 664, della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., in forza del quale il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 663 della stessa legge, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- articolo 1, comma 666, della citata legge n. 147/2013, per cui è fatta salva l'applicazione del tributo a favore della Provincia;
- l'articolo 38-bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, in tema di assegnazione all'Agenzia delle entrate (Struttura di gestione F24) del compito di scorporare, a decorrere dal 1 giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

APPURATO che l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 15 *bis* comma 1 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, così stabilisce: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio bilancio sulla regolarità contabile;

RIFERITO che sulla stessa proposta di deliberazione è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario generale;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 7.3.2022;
- il parere favorevole espresso dalla 2^a Commissione consiliare permanente in data 8.3.2022;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e ss. mm. ii.;
- la legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n. 160);
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

- lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

VISTO l'esito della votazione espressa per chiamata nominale e accertata con l'assistenza delle scrutatrici, le consigliere Zallu e Fundoni e dello scrutatore, il consigliere Toschi Pilo, presenti 29 (essendo usciti i consiglieri Bisail, Demurtas, Rizzu e Serra); votanti 28, favorevoli 19; contrari 9: la consigliera Fundoni e i consiglieri Andria, Brianda, Daniele Deiana, Dettori, Ginesu, Masala, Panu e Pinna; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui integralmente trasposte;
2. di approvare per l'effetto le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022, nella misura di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che la copertura delle voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, come indicato nel conferente Piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, pari a euro 28.958.925,07, (comprensivi di euro 23.485,00 attività esterne ciclo integrato RU), è garantita come in appresso:

Proventi della tassa sui rifiuti	€ 27.818.669,49
Entrate MIUR (Ministero istruzione università ricerca)	€ 102.872,28
Saldo gestione	€ 853.971,31
Canone Comune PEF Scala Erre	€ 183.411,99
TOTALE	€ 28.958.925,07

4. di attestare che, con l'applicazione delle tariffe appena approvate, è assicurata copertura a quanto indicato nel PEF di cui al preambolo, come "Proventi dalla tassa sui rifiuti":
5. di specificare che la ripartizione dei costi generali del servizio in argomento tra utenze domestiche e non domestiche, alla luce di quanto risulta nello stesso PEF, risulta essere la seguente:
 - **51,83** utenze domestiche;
 - **48,17** utenze non domestiche;
6. di fissare le scadenze dei pagamenti TARI in quattro rate, come a seguire:
 - 30.6.2022** > prima rata;
 - 31.8.2022** > seconda rata;
 - 31.10.2022** > terza rata;
 - 31.12.2022** > quarta rata;
7. di confermare per i contribuenti, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, la possibilità del versamento in unica soluzione degli stessi pagamenti, con scadenza fissata al **30.6.2022**;

8. di stabilire per i contribuenti iscritti in corso d'anno e dopo l'emissione della Lista di carico principale, le scadenze della TARI come di seguito indicate:
28.2.2023 > versamento unica soluzione;
28.2.2023 – 31.3.2023 > versamenti rateali;
9. di determinare inoltre per l'anno 2022 le seguenti riduzioni tariffarie, il cui costo è ricompreso ai fini della determinazione della tariffa all'interno del Piano tariffario, come già indicato in premessa, ai sensi dei sottoindicati commi dell'articolo 11 del vigente Regolamento IUC_TARI:
- articolo 11, comma 1, lettera **a)** > **riduzione del 30%** per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - articolo 11, comma 1, lettera **b)** > **riduzione del 30%** per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e **riduzione del 50%** per i medesimi locali qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - articolo 11, comma 1, lettera **c)** > **riduzione del 30%** per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - articolo 11, comma 1, lettera **d)** > **riduzione del 30%** per fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - articolo 11, comma 1, lettera **e)** > **riduzione del 60%** nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
 - articolo 11, comma 1, lettera **f)** > **riduzione del 100%** della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti urbani di cui al D. L. n. 116/2020, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - articolo 11, comma 1, lettera **g)** > **riduzione del 30%** sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche le quali abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - articolo 11, comma 1, lettera **h)** > **riduzione del 30%** sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche, che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
10. di autorizzare altresì, per l'anno 2022 le seguenti ulteriori riduzioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio e sempre in ossequio alle previsioni del Regolamento IUC_TARI:
- utenze domestiche costituite da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate, di cui all'**articolo 11, comma 3, lettera a)**, secondo le modalità indicate all'**articolo 12** del citato Regolamento > **riduzione del 100% della parte variabile** della tariffa;
 - utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto disposto all'**articolo 11, comma 3, lettera b)** del citato Regolamento > **riduzione del 100%**;

- utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'**articolo 11, comma 3, lettera c)** del citato Regolamento > **riduzione del 100%**;
- utenze non domestiche per locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi da parte di associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'**articolo 11, comma 3, lettera d)** del citato Regolamento > **riduzione del 50%**;

11. di precisare che:

- le riduzioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) c) d), del Regolamento IUC_TARI sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine di cui alla lettera d); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile;
 - la riduzione di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a), e 12 dello stesso Regolamento è finanziata dalla fiscalità generale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio: qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà dando priorità ai nuclei con certificazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; in caso di *ex aequo* nell'ultima posizione finanziabile, le risorse residue sono ripartite per un uguale importo a tutti i nuclei collocatisi *ex aequo*;
 - di prescrivere inoltre: la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
12. di evidenziare che sull'importo della tassa rifiuti (Tari) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale provinciale nella misura del 5%;
13. di prendere atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione espressa per chiamata nominale e accertata con l'assistenza delle sopra citate scrutatrici e del sopra citato scrutatore, presenti 29; votanti 28, favorevoli 19; contrari 9: la consigliera Fundoni e i consiglieri Andria, Brianda, Daniele Deiana, Dettori, Ginesu, Masala, Panu e Pinna; il Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO **MURRU**

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO **PULEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE